



TRIBUNALE DI MODENA

TERZA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al [REDACTED]

promossa da

[REDACTED] ([REDACTED]), rappresentata e difesa dall'avv. **Antonio Iodice** e dall'avv. **Antimo Zarrillo**

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. [REDACTED]), in persona del Ministro *pro tempore*, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – A.T. DI MODENA (C.F. [REDACTED]), rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-*bis* c.p.c., dalla [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

avente a oggetto: personale docente a tempo determinato – “Carta docente” *ex* art. 1, co. 121, l. n. 107/2015 – principio di non discriminazione.



In virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, si accerta il diritto di parte ricorrente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, co. 121, limitatamente all'a.s. 2024-2025.

In accoglimento della tempestiva azione di adempimento correttamente formulata da parte attrice per l'annualità oggetto di pretesa (per come evincibile anche da una complessiva e sostanziale lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio), visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, d.lgs. 165/2001, il Ministero convenuto va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo. Deve altresì essere riconosciuto il diritto, ai sensi dell'art. 22, co. 36, l. 724/1994, a rivalutazione o interessi dalla data del diritto all'accredito del beneficio per l'anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il valore del diritto effettivamente riconosciuto, in conformità ai parametri del D.M. 147/2022, valori minimi in ragione della serialità e della non elevata complessità della controversia e a esclusione della fase istruttoria in quanto non effettivamente svolta (cfr. Cass., sez. lav., ord. 8.1.2026, n. 452, secondo cui, con particolare riguardo al rito del lavoro, *“la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione”*).

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

- ACCERTA il diritto di [REDACTED] a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di 500 euro annui per l'a.s. 2024-2025, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l'effetto,
- CONDANNA il Ministero dell'Istruzione e del Merito a consentire a parte ricorrente la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tale anno scolastico, oltre rivalutazione o interessi, ai sensi dell'art. 22, co. 36, l. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per l'anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;



- CONDANNA il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva [REDACTED], oltre accessori come per legge;
- DISPONE la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.

Modena, 24.9.2026

